

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Duro colpo al Sindaco ma a pagare sono sempre i cittadini

di Pier Luigi Ciolli

Con sentenza n. 795 del 16.10.2019 il Tribunale di Grosseto ha accolto l'appello proposto dall'Avv. Marcello Viganò annullando la sentenza di primo grado e l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto con condanna della Prefettura alle spese legali di primo grado oltre alla condanna del Comune di Castiglione della Pescaia in solido con la Prefettura alle spese di lite secondo grado.

Alle diffide ministeriali e alla rimozione delle sbarre in varie zone del territorio si aggiunge una sentenza che infligge un duro colpo al Comune di Castiglione della Pescaia il quale, oltre a vedersi annullata la sanzione comminata per sosta di autocaravan in parcheggio riservato alle autovetture, è stato condannato alle spese legali perché non doveva intervenire in un giudizio nel quale non era parte in causa.

L'ostinazione del Sindaco e della Giunta di Castiglione della Pescaia è costata ai cittadini un migliaio di euro: risorse che potevano essere destinate a beneficio della cittadinanza ma che invece vengono sottratte ai castiglionesi.

Nella sentenza il Tribunale di Grosseto, in totale adesione alla tesi dell'Avv. Marcello Viganò, ha preliminarmente dichiarato l'irregolare costituzione della Prefettura e l'inammissibile intervento del Comune. Nel merito, il Tribunale ha giudicato illegittima la riserva di sosta alle autovetture per contrasto con l'art. 7 e con l'art. 185 c.d.s. in quanto discriminatoria nei confronti delle autocaravan.

Il giudice dell'appello ha evidenziato che la scelta dell'amministrazione non appariva preceduta da alcuna istruttoria né tanto meno sorretta da alcuna motivazione. Il Tribunale ha infine precisato che la scelta dell'ente locale, nell'eludere le disposizioni ministeriali, si esponeva al sospetto che attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico l'amministrazione abbia inteso realizzare obiettivi estranei alla circolazione stradale.

Un vero e proprio monito per tutte quelle amministrazioni locali che limitano illegittimamente la sosta alle autocaravan.



Illegittima riserva alle autovetture



Il parcheggio sempre vuoto

Hanno pubblicato la notizia

- <https://www.maremmnews.it/index.php/attualita/69849-ancora-una-sentenza-contro-i-divieti-anticamper?jjj=1571294530994>
- www.seimetri.it/3811/dal-tribunale-di-grosseto-arriva-unaltra-conferma-la-sosta-delle-autocaravan-non-puo-essere-arbitrariamente-limitata/



TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1069/2018**

Oggi **16 ottobre 2019** innanzi al giudice Giulia Conte, sono comparsi l'avv. Viganò Marcello per parte appellante, il quale si riporta alle proprie note difensive.

E' altresì presente l'avv. Srefania Falini per il Comune, la quale si riporta ai propri scritti difensivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice
dott.ssa Giulia Conte



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO

Il Tribunale, nella persona del Giudice Giulia Conte, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1069/2018** promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. VIGANO' MARCELLO,
elettivamente domiciliato in FIRENZE, via S. Niccolò 21, presso il difensore

APPELLANTE

contro

PREFETTURA - U.T.G. DI GROSSETO (C.F. 80006840534), contumace

APPELLATO

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, con il patrocinio dell'avv. FALINI STEFANIA e
dell'avv. FALAGIANI DANIELE, elettivamente domiciliato presso la sede comunale

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note finali.

OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 632/17 DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO, in
tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I fatti di causa e le domande proposte.

_____, premesso di essersi opposto all'ordinanza-ingiunzione n. 839/17, relativa alla
contestazione d'aver sostato col proprio camper in spazi riservati ad altre categorie di veicoli, e
che con sentenza 632/17 il Giudice di Pace aveva respinto la sua opposizione, ha appellato tale
sentenza, chiedendone la riforma, con conseguente annullamento dell'ordinanza opposta,
sostenendo:

1. la violazione dell'art. 201 c.d.s., perché il verbale non indicherebbe con precisione la violazione
commessa;



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO

2. la mancanza di prova dell'effettiva e regolare collocazione del segnale di riserva di sosta, posto che le fotografie prodotte dalla difesa del Comune in 1° grado sarebbero prive di data certa e non proverebbero che la segnaletica raffigurata fosse quella che l'Ente assume essere presente all'atto dell'accertamento;

3. L'illegittimità dell'istituzione della riserva di sosta ad autovetture e autocarri, lamentando che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non disapplicare gli atti presupposti della sanzione, ossia le Ordinanze nn. 116/'13 e 241/'14, che sarebbero viziate da incompetenza per essere state emesse dal Sindaco invece che dal dirigente del Settore, ed illegittime perché in contrasto con l'art. 7, comma 1, lettera D) del c.d.s. e con l'art. 185 comma 1 c.d.s., per difetto di motivazione, perché viziate da eccesso di potere e, in ogni caso, irragionevoli e per l'Inosservanza delle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alle note prot. n. 59453 del 20/06/2006, prot. n. 104811 del 15/11/2007 e con il provvedimento prot. n. 2319 del 20/04/2017 comunicato il 18/10/2017.

La Prefettura s'è costituita a mezzo di un proprio funzionario, ex art. 3 R.D. 1611/1933, chiedendo il rigetto dell'appello.

S'è costituito anche il Comune di Castiglione della Pescaia, che in primo grado s'era costituito per la Prefettura, ex art. 6 comma V d. lgs. 150/11, anch'esso chiedendo il rigetto dell'appello.

A fronte dell'apparentemente doppia costituzione, il Comune ha poi chiarito d'essersi costituito in proprio, sostenendo di avervi interesse perché Ente che aveva adottato le delibere contestate dal

2. La costituzione della Prefettura.

Preliminarmente, si deve chiarire che nei giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative, regolati dal d. lgs. 150/11, le amministrazioni non sono legittimate a costituirsi a mezzo di propri funzionari.

Tanto tale possibilità, quanto quella, anche per il trasgressore, di stare in giudizio personalmente, quanto, infine, quella per il prefetto di farsi rappresentare nei giudizi ex art. 205 C.d.s. dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore sono espressamente circoscritte, dal comma 9 dell'art. 6, al giudizio di primo grado.

La Prefettura deve quindi essere dichiarata contumace.

3. L'intervento del Comune di Castiglione della Pescaia.

Parimenti, l'intervento in giudizio del Comune, in proprio, è inammissibile, posto che tale Ente non era parte sostanziale del giudizio di primo grado (essendosi costituito appunto su delega del Prefetto) e, ex art. 344 c.p.c., l'intervento in appello di terzi – ovvero di soggetti che non siano già stati parti sostanziali del giudizio di primo grado – è consentito soltanto a quei terzi che potrebbero proporre opposizione ex art. 404 c.p.c., ovvero a coloro che vedano propri diritti pregiudicati dalla sentenza, laddove nel caso in esame l'eventuale disapplicazione dei provvedimenti limitativi della sosta (tra l'altro ormai rimossi dallo stesso Comune) avverrebbe in via incidentale.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO

4. La fondatezza dell'appello.

L'appello è fondato.

Invero, tra i tanti motivi di opposizione appare assorbente la considerazione che la riserva della sosta ad autovetture e autocarri, istituita dalle ordinanze n. 116/13 e n. 241/14, in forza della quale è stata contestata la violazione di causa, è illegittima, e dunque gli atti presupposti della sanzione debbono essere disapplicati ai sensi degli artt. 4 e 5 legge n. 2248/1865 Allegato E e l'ordinanza-ingiunzione annullata.

Già nel 2007 molti parcheggi di Castiglione della Pescaia, tra cui quello di piazza Salebro, erano interdetti alle autocaravan a causa dell'installazione di sbarre ad altezza ridotta dal suolo e di riserve alle autovetture (fasc. I grado dell'opponente, docc. 18-20).

Con nota prot. n. 59453 del 20.6.2007 il Ministero dei Trasporti invitava il Comune a revocare le ordinanze istitutive delle sbarre e della riserva di sosta ad autovetture (fasc. I grado, doc. 12).

Con successiva diffida prot. n. 104020 del 1.12.2009 il Ministero intimava al Comune la rimozione della segnaletica (fasc. I grado, doc. 21).

Il Comune rimuoveva le sbarre, ma le sostituiva con segnali di riserva di sosta alle autovetture, come esplicitamente affermato nell'ordinanza n. 26/2010, ove si legge "contemporaneamente alla rimozione di tali strutture, si provvederà a rinforzare la segnaletica, già esistente, di spazi riservati alla sosta delle sole autovetture" (fasc. I grado, doc. 22).

L'Ente, dunque, sostituiva una limitazione diretta (le sbarre) con una limitazione indiretta (riserva a sole autovetture), con ciò eludendo la diffida ministeriale e ottenendo, di fatto, il medesimo effetto di impedire la sosta delle autocaravan.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tornava a pronunciarsi e con nota prot. 2319 del 20.4.2017 invitava il Comune a rimuovere le riserve (doc. 2).

Stante l'inerzia dell'ente, con diffida prot. n. 2792 del 24.4.2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intimava la rimozione della riserva di parcheggio alle autovetture, autocarri e veicoli a due ruote in piazza Salebro (doc. 4).

A seguito della diffida ministeriale, con ordinanza n. 182 del 7.6.2018 – trasmessa il 25.9.2019 – il Comune istituiva 5 stalli di sosta alle autocaravan, riconoscendo l'illegittima esclusione delle autocaravan dalla possibilità di sostare (doc. 5).

Tale complessivo contegno (fino alla determina del giugno 2018) è illegittimo e la previsione della riserva appare viziata tanto da violazione di legge quanto da eccesso di potere.

La riserva a favore di autovetture e autocarri contrasta con l'art. 7 co. 1 lett. D) c.d.s. ai sensi del quale nei centri abitati i comuni possono "riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea"; la riserva, dunque, può essere istituita solamente a beneficio di alcune categorie di veicoli tra le quali non rientrano né le autovetture né gli autocarri.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la sicurezza stradale
Divisione II
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

Al COMUNE di CASTIGLIONE della PESCAIA
Corpo di Polizia Municipale
Strada Provinciale delle Padule, 3,
58043 Castiglione della Pescaia GR
comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

E. p.c Alla PREFETTURA – U.T.G. di Grosseto
Piazza Fratelli Rosselli, 1
58100 GROSSETO
protocollo.prefgr@pec.interno.it

Al Provveditorato alle Opere Pubbliche
per la Toscana e l'Umbria
Via dei Servi 15
50122 FIRENZE

All' Avvocato MARCELLO VIGANO'
Via San Niccolò 21
50125 FIRENZE

Oggetto: Provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 285/92 per apposizione di segnaletica stradale in modo diverso da quello prescritto – Ordinanze sindacali n. 116/2013 e 241/2014 del Comune di Castiglione della Pescaia.

PREMESSO CHE

Con nota del 28 marzo 2017 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti denunciava l'illegittimità delle Ordinanze sindacali n. 116/2013 e 241/2014, emanate da codesta amministrazione con le quali avrebbe riservato la sosta alle sole autovetture, veicoli a due ruote, disabili ed autocarri, nel Piazzale Salebro. Con nota prot. 2319 del 20 aprile 2017, il Ministero scrivente invitava codesto comune a provvedere in tempi brevi alla revoca o rettifica delle stesse in conformità a quanto stabilito con la nota citata ed alla rimozione, all'oscuramento oppure all'adeguamento della segnaletica apposta, evitando di adottare la riserva di parcheggio alle sole autovetture, veicoli a due ruote, disabili ed autocarri, nel Piazzale Salebro.

CONSIDERATO CHE

Dall'esame delle ordinanze in oggetto e della documentazione trasmessa dalla Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ivi comprese le note del 6 marzo e 17 aprile 2018, risulta confermata la presenza della segnaletica apposta che prevede la riserva di parcheggio alle sole autovetture, veicoli a due ruote, disabili ed autocarri, nel Piazzale Salebro, e quindi di segnaletica non utilizzata in modo conforme alle disposizioni dettate dal Codice della strada, dalla Direttiva emanata dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 35 c. 1 del Codice (sulla "Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"), nonché da quanto disposto dal Ministero scrivente con nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007, e con Direttiva Ministeriale n. 777 del 27 aprile 2006, e pertanto l'inosservanza delle disposizioni del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Nel particolare:

- le Ordinanze richiamate in oggetto, appaiono carenti di motivazione e senza alcun richiamo a documenti ed istruttorie che attestino i presupposti di fatto o le ragioni di diritto che sono alla base del provvedimento adottato, in particolare modo le motivazioni che giustifichino oggettivamente (per es. regolamentazione della circolazione, caratteristiche strutturali della strada ecc.) le limitazioni disposte per la sosta.
- Al fine di una ottimizzazione dell'organizzazione del parcheggio, una volta effettuata una valutazione effettiva dei flussi di traffico nonché della tipologia dei veicoli cui è destinata l'area di parcheggio, l'ente proprietario, ove vi siano gli spazi necessari, deve realizzare stalli con dimensioni adeguate e fruibile alle varie categorie di veicoli ammesse alla sosta (ad es. autovetture, autocarri, autocaravan, ecc.). Nel caso di specie, invece, si riserva il parcheggio alle sole autovetture, veicoli a due ruote, disabili ed autocarri. Fuori dei casi ove risulta giustificabile e tecnicamente ammissibile, la riserva di parcheggio a determinate categorie di veicoli è foriera di una discriminazione poiché esclude la possibilità di sosta a veicoli appartenenti a una diversa categoria che tuttavia avrebbero pari prerogative.
- Le stesse ordinanze e la segnaletica apposta violano le disposizioni sopra richiamate.
- Le disposizioni dell'art. 185 del vigente codice della strada, che disciplinano la circolazione e sosta delle autocaravan, non possono essere derogate da ordinanza.
- Il Comune di Castiglione della Pescaia fin ad oggi non ha dato riscontro alla nota prot. 2319 del 20 aprile 2017 di questo Ministero.

Per quanto sopra esposto il Ministero scrivente

DIFFIDA

ai sensi del comma 2, dell' art. 45, del D.lgs. 285/92, codesto comune a provvedere alla rimozione della segnaletica apposta che prevede la riserva di parcheggio alle sole autovetture, veicoli a due ruote, disabili ed autocarri, nel Piazzale Salebro entro 15 giorni dalla notifica della presente nota.

In caso di mancato adeguamento a quanto disposto, questo Ministero, pur con rammarico, si riserva la possibilità di esperire quanto previsto dall'art 45, commi 3, 4, e 7 del Codice della strada.

Si ricorda che eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da una eventuale attività omissiva ricadono sull'ente inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall'autorità giudiziaria competente, nonché alla Corte dei Conti qualora si dovesse configurare l'ipotesi di danno erariale.

DEMANDA

Al Provveditorato interregionale alle OO.PP. in indirizzo, cui la presente è trasmessa per conoscenza, la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze.

Alla Prefettura che legge per conoscenza si trasmette copia della presente nota al fine di poterla utilizzare come strumento istruttorio ovvero giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'art. 203 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Virginia Di Giambattista

